

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 09.04.2021**

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di aprile alle ore 18.30 (diciottoetrenta), presso il locale concesso in comodato dalla Fondazione Asilo Infantile Vittoria di Roncade in via R. Selvatico n. 8, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Città di Roncade per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni.
2. Servizio di trasporto sociale. Approvazione del Regolamento e determinazione compartecipazioni alla spesa.
3. Lavori di riqualificazione di spazi e percorsi urbani a misura di persone con disabilità motoria. Lavori di realizzazione di stampaggio e resinatura pista ciclabile. Autorizzazione al subappalto.
4. Lavori di riqualificazione di spazi e percorsi urbani a misura di persone con disabilità motoria. Lavori di installazione n. 3 punti luce nel parcheggio antistante la R.S.A.
5. Controllo e monitoraggio nel contratto di gestione R.S.A. anno 2020. Determinazioni.
6. Lavori di manutenzione straordinaria immobile R.S.A. Infiltrazioni acqua, impianto antincendio, quadro elettrico, ecc. Verifiche e determinazioni.
7. Autorizzazione alla realizzazione di 5 posti letto per persone anziane non autosufficienti. Verifica stato di attuazione lavori.
8. Cooperativa Promozione Lavoro. Richiesta di proroga quadriennale del contratto di concessione del servizio generale di gestione della Residenza per Anziani "Città di Roncade" per persone non autosufficienti. Determinazioni.
9. Servizio di fornitura pasti a domicilio. Stato di attuazione. Regolamento. Compartecipazione alla spesa.
10. Contributo Assicurazioni Generali di € 22.000,00. Destinazione.

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti i Signori:

- Avv. Simonetta Rubinato Consigliere Presidente
- Dott. Giulio Antonini Consigliere Vice Presidente
- Dott. Luca Campana Consigliere

E'altresì presente il Direttore dott. Luigi Iacono.

La Presidente chiama ad assolvere alle funzioni di segretario il Dott. Luca Campana che, presente, accetta, dopodiché, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta. Si passa quindi alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.

1. Comunicazioni.

La Presidente comunica che con riferimento al punto n. 6 dell'odg è pervenuta in data odierna una ulteriore comunicazione da parte del direttore della Struttura che riassume la situazione ad oggi con riferimento alle esigenze di manutenzione straordinaria dell'impianto antincendio della Rsa, informando di aver proceduto in urgenza agli interventi più urgenti come concordato con il direttore della Fondazione nell'incontro dell'8 aprile scorso, presente anche l'arch. Lillo.

2. Servizio di trasporto sociale. Approvazione del Regolamento e determinazione compartecipazione alla spesa.

Il CDA prosegue nell'esame della bozza di Regolamento per il servizio di Trasporto Sociale iniziata nella seduta in data 31.03.2021 apportando le ulteriori modifiche ritenute opportune agli articoli e discutendo anche la proposta di tariffe da applicare agli utenti del servizio. La Presidente propone di approvare l'ipotesi di compartecipazione ai costi per la fase di avvio del servizio, che si considera sperimentale sino al 31.12.2021: il contributo richiesto agli utenti è stabilito in una misura inferiore alle tariffe Aci, trattandosi di trasporto con finalità sociale e svolto allo stato dai Partecipanti volontari. I consiglieri Campana e Antonini propongono di non introdurre nella fase sperimentale le agevolazioni ISEE, sia in considerazione delle tariffe particolarmente contenute, sia per semplificare l'istruttoria delle pratiche, riservandosi la Fondazione la possibilità comunque di intervenire a sostegno di casi di indigenza o marginalità sociale. Il CDA delibera quindi all'unanimità di approvare l'allegato Regolamento per il servizio di Trasporto Sociale e l'allegato modulo per la domanda di accesso al servizio, stabilendo la compartecipazione ai costi nella fase sperimentale del servizio sino al 31 dicembre 2021 nei termini seguenti:

- a) Per un viaggio fino a 25 Km il contributo è fissato in euro 8,00. Ove i viaggi siano in numero pari o superiore a 5 si applica il contributo ridotto ad euro 7,00 a viaggio.
- b) Per viaggi di lunghezza superiore è dovuto oltre al contributo fisso di cui alla lettera a) un importo pari ad € 0,29 per i Km oltre il 25° effettivamente percorsi.
- c) All'importo del contributo come sopra determinato va applicata l'IVA al 10%.
- d) Eventuali pedaggi autostradali sono dovuti in aggiunta al contributo.
- e) Il termine viaggio è comprensivo dell'andata e del ritorno.
- f) In ogni caso è facoltà della Fondazione di valutare eventuali richieste di riduzione del contributo in considerazione di particolari situazioni di indigenza, marginalità sociale o difficoltà economica anche transitoria del richiedente.

3. Lavori di riqualificazione di spazi e percorsi urbani a misura di persone con disabilità motoria. Lavori di realizzazione di stampaggio e resinatura pista ciclabile. Autorizzazione al subappalto.

La Presidente riferisce che è pervenuta in data 02.04.2021 istanza dall'Impresa Teston Srl per l'affido in subappalto alla ditta LACS S.r.l. con sede in Rubano (PD) dei lavori appartenenti alla categoria prevalente OG3 quali "realizzazione di stampaggio e resinatura pista ciclabile" previsti nel progetto in oggetto. Il CDA all'unanimità autorizza quindi l'affidamento del subappalto.

4. Lavori di riqualificazione di spazi e percorsi urbani a misura di persone con disabilità motoria. Lavori di installazione n. 3 punti luce nel parcheggio antistante la R.S.A.

La Presidente, richiamato quanto riportato dal verbale della seduta del CDA del 31 marzo scorso con riferimento al medesimo oggetto, informa i presenti che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico arch. Alessandro Lillo, nell'autorizzare l'esecuzione dei lavori di predisposizione della linea in funzione dell'installazione dei tre punti luci, sentito il Direttore dei Lavori ing. Martino Scaramel, evidenzia come dal preventivo pervenuto dall'Impresa Teston Srl debba essere esclusa la voce "Asfaltatura su scavo eseguito per posa cavidotto" pari ad € 162,00, in quanto già compresa nell'appalto principale. Dopodichè, il CDA all'unanimità, considerato che i tre punti luce sono necessari a garantire maggiore sicurezza nel piazzale del parcheggio antistante la Casa di Riposo, dà il nullaosta definitivo ai lavori come da preventivo, restando inteso che l'installazione successiva dei punti luce sarà fatta a spese

del Comune ed incarica il Direttore per gli adempimenti conseguenti.

5. Controllo e monitoraggio del contratto di gestione R.S.A. anno 2020. Determinazioni.

La Presidente illustra quanto segue:

1. a seguito di procedura aperta indetta ai sensi degli articoli 55 e 83 del d.lgs. n. 163/2006 s.m.i., in data 11.05.2015, la Fondazione ha stipulato con la Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione e Lavoro il contratto di affidamento in concessione del servizio generale di gestione della residenza per anziani "Città di Roncade" per persone non autosufficienti, n. 3758 rep. comunale, registrato a Treviso il 20.05.2015 al n. 73 serie 1;
2. in data 31.10.2019 è stato stipulato tra la Fondazione Città di Roncade e la Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione e Lavoro il contratto di transazione approvato dal CDA della Fondazione in data 29 Ottobre 2019, con il fine di definire in via transattiva alcune controversie insorte e di stabilire, *pro futuro*, criteri interpretativi relativamente alla valutazione della rispondenza delle prestazioni a carico della Cooperativa alle previsioni contrattuali, evitando pertanto l'insorgenza di nuovi conflitti;
3. in particolare l'articolo 3 del contratto di transazione stabiliva che:
 - a. *"circa il corretto adempimento delle previsioni negoziali, sotto il profilo delle ore di servizio prestate dal personale della Cooperativa", "a far data dal 1 gennaio 2020 il servizio del personale impiegato nella Residenza per anziani" "dovrà essere espletato in osservanza di quanto indicato nel Progetto Tecnico presentato in gara dalla Cooperativa, dedotta la sola quota parte relativa ai 5 posti non ancora autorizzati";*
 - b. la Fondazione avrebbe potuto, a *"partire dal mese di Gennaio 2020 e fino alla scadenza del contratto, richiedere con almeno un mese di anticipo alla Cooperativa"* che alcune ore previste nel Progetto Tecnico (fino a 6.661 ore delle complessive 147.053) fossero *"prestate in via sostitutiva"*, anziché presso la residenza per anziani "Città di Roncade", *"in Servizi di assistenza per la presa in carico a domicilio della popolazione fragile indicati dalla stessa Fondazione"*. Tale facoltà veniva concordata tra le parti nel presupposto condiviso *"che con un numero inferiore di ore rispetto il Progetto Tecnico" "il servizio potrebbe ritenersi comunque gestito in modo consono agli standard qualitativi voluti dalla Fondazione"*, fermo restando il rispetto di uno standard minimo di ore (ovvero 140.392, superiore allo standard previsto dalla Legge Regionale n. 22/2002 per le strutture socio sanitarie) da garantire nella gestione del servizio della residenza per anziani come definito nello stesso accordo transattivo. In questa eventualità il numero delle ore impegnate dalla Cooperativa nei servizi richiesti dalla Fondazione *"verrà defalcato dalle ore dovute dalla Cooperativa nella gestione della residenza per anziani"*;
4. in data 9 Dicembre 2020 la Cooperativa ha provveduto all'invio alla Fondazione della documentazione inerente *"attività di verifica della regolare esecuzione della concessione"*, comunicando il mancato rispetto delle ore erogate rispetto a quanto pattuito, *"per le seguenti motivazioni: per i mesi di gennaio e febbraio la ricerca di personale Socio Sanitario e infermieristico non ha dato risultati immediati; con l'inizio della pandemia si sono contingentati gli ingressi presso la residenza al fine di ridurre al minimo il rischio come indicato anche dalle DGR regionali che in quel periodo venivano emanate; nel prosieguo dell'emergenza COVID la carenza di personale sia infermieristico che socio assistenziale a livello nazionale non ha permesso l'implementazione dell'organico"*, chiedendo pertanto che nella valutazione della regolarità dell'esecuzione venisse considerata la situazione complessiva di emergenza;
5. in data 11 dicembre 2020 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha approvato l'affidamento dell'incarico per il controllo della regolare esecuzione per l'anno 2020 del contratto di

gestione alle dott.sse Barbara Ferrario e Sandra Ponta, entrambe dipendenti dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – Area Welfare di Comunità;

6. in data 16 marzo 2021 la Cooperativa inviava alla Fondazione una relazione dettagliata (acquisita con prot. n. 36/2021) per *“evidenziare le scelte organizzative e le problematiche nella gestione del personale della Residenza per Anziani Città di Roncade durante l’anno 2020”* che hanno comportato l’erogazione di un monte ore inferiore rispetto a quello previsto dal Progetto Tecnico affinché la Fondazione *“possa confermare che il contratto in essere per l’anno 2020 sia stato assolto in tutte le sue parti”*. In sintesi la Cooperativa ha esposto che:
- a. la pandemia avrebbe richiesto l’adozione di rilevanti *“scelte organizzative in relazione al personale in via precauzionale e/o secondo le indicazioni del Piano di Sanità Pubblica approvato dalla Ulss 2 per la Residenza, che hanno contribuito in modo significativo a rendere impossibile l’erogazione di tutte le prestazioni orarie previste”*, quali:
- *la “creazione di equipe stabili per gli OSS dei reparti, riducendo al minimo il passaggio di operatori da un reparto all’altro (come da indicazione ISS e ULSS). Questo ha reso a volte complesso o impossibile operare la sostituzione di personale OSS in caso di assenza improvvisa o breve, senza mettere a rischio la salute degli operatori e degli ospiti”;*
 - *la “limitazione delle attività riabilitative, di animazione e psicologiche comuni o nei nuclei oggetto di temporaneo isolamento con conseguente riduzione di presenze di professionisti (ridotti gli accessi a giornate intere, obbligo di smaltimento delle ferie, non sostituzione dei professionisti assenti) con conseguente riduzione delle ore totali erogate in alcuni periodi”;*
 - *“la non assunzione di candidati OSS per brevi sostituzioni considerata l’impossibilità di garantire un adeguato monitoraggio attraverso gli screening regolari dei tamponi”;*
 - *l’allontanamento dalle RSA di tutto il personale avente patologie immunodepressive;*
 - *l’“interruzione o importante riduzione di tutte le attività non essenziali (riunione e attività formativa in presenza; iniziative straordinarie per gli ospiti, ecc. ...) con conseguente riduzione del monte ore degli operatori”;*
- b. la pandemia avrebbe comportato da fine febbraio ad oggi *“per tutte le strutture per anziani notevoli problemi di gestione e nel reperimento del personale”*. A causa delle massicce assunzioni di infermieri ed OSS da parte delle Aziende ULSS, la Cooperativa dall’avvio della emergenza sanitaria ad oggi ha registrato le dimissioni di **6 infermieri** e **10 OSS**. Contemporaneamente si è registrato un aumento dell’assenteismo dovuto ad elementi precauzionali e alle necessità familiari dei dipendenti. La Cooperativa al fine di superare le predette criticità avrebbe adottato le seguenti misure:
- *“ricorso a società di selezione del personale per la ricerca di candidati;*
 - *attivazione di un servizio interno alla cooperativa per la ricerca di infermieri ed OSS;*
 - *ricorso alle agenzie di lavoro interinale;*
 - *introduzione di turni aggiuntivi di lavoro;*
 - *aumento, per gli infermieri, degli stipendi con indennità speciali al fine di pareggiare le retribuzioni del pubblico;*
 - *trasferimento con incentivo e rimborso spese di viaggio da altre sedi di lavoro della Cooperativa per gli OSS;*
 - *affitto di un appartamento a Roncade da dedicare all’ospitalità di infermieri e OSS provenienti da altre Regioni”;*
- c. l’insieme delle azioni messe in campo a causa della pandemia, *“soprattutto in relazione alla difficoltà di reperimento delle risorse umane necessarie e all’aumento del tasso di assenteismo del personale, ha comportato un aumento generale dei costi di personale”*. La Cooperativa, pur

erogando un monte ore inferiore per alcune categorie professionali, rispetto a quello previsto dal Progetto Tecnico, avrebbe sostenuto costi aggiuntivi relativi al personale per complessivi Euro 43.823,00 (derivanti dalla sommatoria dei seguenti costi: *“introduzione da giugno di incentivi ad personam a titolo di incentivo al personale infermieristico dipendente per evitarne l’uscita, portando lo stipendio sul livello di quello degli enti locali”*, *“costo Società di selezione esterna per la figura degli OSS che hanno un costo orario medio pari a 20,62 Euro/h contro il costo medio se assunti dalla Cooperativa pari a 16,30”*, *“costo pro quota del personale interno alla Cooperativa dedicato alla sola selezione di personale infermieristico e OSS per le residenze Anziani”*, *“costo per Corsi obbligatori COVID”*, *“costo affitto, contratto e spese utenza per appartamento a disposizione di infermieri e OSS provenienti dal Sud per n. 5 mesi”*). Inoltre la pandemia avrebbe comportato *“ulteriori costi oltre quelli già descritti per attrezzature, materiali e soprattutto per DPI (in particolare nella prima fase pandemica, in assenza di forniture adeguate da parte dell’Urss)”* per complessivi Euro 50.260,00 (derivanti dalla sommatoria dei seguenti costi: acquisto DPI, acquisto guanti monouso, maggiori spese per l’asporto rifiuti, maggiori spese di lavaggio della biancheria degli ospiti dei reparti a rischio, maggiori spese per allestimento stanze per i colloqui, acquisto termoscanner digitali, saturimetri, ecc.). Costi aggiuntivi che solo parzialmente sarebbero stati coperti dai contributi straordinari per l’emergenza erogati dalla Regione a fronte di maggiori spese per il periodo Covid;

- d. il periodo pandemico avrebbe altresì inciso sulle potenziali entrate della Cooperativa. Sebbene ci siano *“sempre stati inserimenti di ospiti (pur nel rispetto delle normative sull’isolamento), il numero complessivo di presenze per il 2020 è rimasto sostanzialmente in linea con quello dell’anno precedente”*, equivalente ad una media giornaliera di 111,16 ospiti dei quali 6,5 in regime privato. *“Il buon lavoro di mantenimento della residenza Covid Free e quindi l’opportunità di accogliere altri due ospiti per raggiungere la quota dei 114 (occasione favorita dalle purtroppo situazioni difficili delle residenze limitrofe)”* sarebbe perciò stata limitata dalla *“necessità di avere sempre due posti liberi per garantire la possibilità di gestire degli isolamenti in caso di sopravvenuto focolaio”*. La Cooperativa avrebbe accusato per questo mancate entrate *“per circa 55.973 (il calcolo è una stima valutata dal calcolo della retta alberghiera pari a 53,60 Euro/giorno + Rimborso Riabilitativo 1,05 Euro/giorno)”*. Infine la Cooperativa *“a titolo informativo”* ricordava *“che anche per il 2020 non sono stati attivati i 5 posti mancanti per le teoriche mancate entrate di Euro 167.157 (già scorporate di un ipotetico tasso di assenteismo pari al 10%)”*;
7. anche la predetta Relazione è stata inviata alle consulenti della Fondazione incaricate delle attività di verifica della regolare esecuzione della concessione per l’anno 2020, le quali, esaminata tutta la documentazione afferente il personale impiegato, trasmessa dalla Cooperativa con pec rispettivamente in data 9 dicembre 2020, 12 gennaio 2021 e 5 febbraio 2021, hanno fatto pervenire alla Fondazione la propria Relazione finale in data 29 marzo 2021, dalla quale emerge che:
 - a. *“quanto al monte ore non erogato”*, rispetto, sia al Progetto Tecnico che allo standard definito dal contratto di transazione *“dalle attività di verifica effettuate sulle prestazioni erogate dalla Cooperativa nel corso dell’anno 2020 è risultato che lo standard minimo previsto nell’ambito del contratto di transazione firmato il 31.10.2019 non è stato rispettato per alcune figure professionali, determinando un’erogazione di monte ore inferiore rispetto a quanto concordato. In merito a questo primo punto (...) la mancata erogazione di una parte delle ore pattuite è principalmente riconducibile alla pandemia da Covid-19. Come noto infatti, la pandemia ha comportato in tutte le RSA oggettive difficoltà nella gestione della Residenza Città di Roncade per l’anno 2020. Nonostante le oggettive difficoltà nel reperire il personale e garantire gli standard previsti nel contratto, va sottolineato ed evidenziato che: 1. la Residenza non si è mai trovata*

a gestire situazioni sotto-standard rispetto a quanto previsto dalla LR 22/2002; 2. la Residenza è risultata sostanzialmente Covid Free per tutto il periodo, senza contare né decessi, né ricoveri a causa Covid; 3. sono stati contagiati solo 5 operatori e un solo ospite. Infine, si evidenzia che le ore non erogate rispetto allo standard minimo previsto dalla contrattazione riguardano esclusivamente le figure di logopedista, educatore, fisioterapista, pedicure e psicologo le cui attività potrebbero aver subito una riduzione per effetto delle misure messe in atto dalla Cooperativa stessa per ridurre i contatti tra operatori e utenti e prevenire la diffusione del virus all'interno della struttura. Per quanto riguarda invece le figure dedicate all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria (infermieri e OSS), nonché le figure dedicate all'attività di lavanderia e pulizia, tutte indispensabili per rispondere alle maggiori necessità sanitarie, assistenziali e di sanificazione ambientali richieste dalla pandemia, sono state erogate un numero di ore maggiori rispetto allo standard minimo di qualità definito nel contratto di transazione. Pertanto, si può valutare che la mancata erogazione del monte ore previsto non ha pregiudicato la qualità del servizio offerto dalla Cooperativa anche tenuto conto del particolare momento storico e delle difficoltà ad esso collegate”;

- b. *“la decisione di mantenere sempre due posti liberi per garantire la gestione di eventuali isolamenti in caso di focolai, nonostante le richieste di nuovi ingressi da parte dell'Azienda sanitaria, ha comportato di fatto un mancato guadagno per la Cooperativa”;*
 - c. *“la Cooperativa ha dovuto sostenere costi aggiuntivi sia di personale che per l'acquisto di materiali ed attrezzature per la gestione della pandemia, solo parzialmente coperti dai contributi erogati dalla Regione Veneto con appositi atti”;*
8. nel prendere atto della Relazione delle consulenti Ponta e Ferrario, può ritenersi acquisito in ordine alle deduzioni e giustificazioni esposte dalla Cooperativa che:
- a. quanto alle misure organizzative che in relazione al personale avrebbero reso impossibile l'erogazione di tutte le ore previste nel Progetto tecnico, come riconosciuto dalla DGR del Veneto n. 1590 del 17 novembre 2020, successivamente alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato *“lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*, poi prorogato al 31 gennaio 2021 e da ultimo al 30 aprile 2021, *“molti sono gli atti che si sono susseguiti in materia, sia a livello nazionale che regionale, che hanno disposto una riorganizzazione dell'assistenza sanitaria finalizzata a fronteggiare l'emergenza Covid-19. Tale riorganizzazione ha coinvolto anche le strutture socio-sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti, le quali, proprio per le caratteristiche di fragilità dei loro ospiti, hanno dovuto adottare provvedimenti per la tutela degli stessi e per il contenimento del rischio di contagio laddove si sono verificati casi di positività”*. In aggiunta con DGR n. 782 del 16 giugno 2020, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, la Giunta regionale ha approvato le disposizioni riguardanti le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali. Le misure adottate dalla Cooperativa e approvate dalla Azienda Ulss 2 recepiscono in particolare quanto previsto dalle *“Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali socio-sanitarie”* del Gruppo di Lavoro Istituto Superiore di Sanità Prevenzione e Controllo delle Infezioni e dalle *“Linee di indirizzo per le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere per anziani, disabili, minori, dipendenze e salute mentale della Regione Veneto”*, che hanno disposto:

- *“di organizzare le équipes assistenziali affinché siano autonome e indipendenti con la finalità di evitare oppure ridurre il più possibile il passaggio di operatori tra le aree, anche durante le ore notturne;*

- *nei limiti della correttezza assistenziale, di ridurre la frequenza di manovre che portino ad uno stretto contatto con il residente;*

- *di sospendere le attività di gruppo che non possano essere gestite in sicurezza, compreso il criterio del distanziamento fisico di almeno un metro”;*

- b. quanto alle notevoli difficoltà asserite dalla Cooperativa nel sostituire il personale socio sanitario nella perdurante situazione di emergenza pandemica, anch'esse trovano conferma, oltre che in numerosi articoli di stampa, reportage televisivi e dossier dedicati (sia da parte dei sindacati dei lavoratori che dell'URIPA), anche nella stessa normativa regionale: nella DGR n. 1590 del 17 novembre 2020 si dà atto che *“alle difficoltà legate all'emergenza pandemica, si è aggiunta la diffusa carenza di personale infermieristico regionale e nazionale, determinata dalla scarsa offerta del sistema universitario. Tale carenza risulta accentuata nelle strutture residenziali per anziani, date le procedure di reclutamento avviate dalle Aziende Ulss sulla base dei programmi di potenziamento dei servizi impegnati nel contrasto all'epidemia da Covid-19”* e proprio per tale ragione si approvava un progetto emergenziale, che prevedeva la possibilità di assegnare temporaneamente infermieri dalle Aziende Ulss ai Centri di Servizi (o Rsa), precisando tuttavia che *“le prestazioni aggiuntive presso i Centri di Servizi per anziani effettuate dal personale dell'Azienda Ulss potranno essere consentite esclusivamente nell'ipotesi in cui non siano pregiudizievoli allo svolgimento dell'attività assistenziale presso la stessa Azienda”*. Progetto prorogato con la DGR n. 306 del 16 marzo 2021, sul presupposto che la permanenza della pandemia e l'avvio della campagna vaccinale *“hanno richiesto e stanno tuttora richiedendo nuove assunzioni di personale”*, *“aggravando la già difficile carenza di personale infermieristico nelle strutture residenziali per anziani che, per ragioni diverse, potrebbe scegliere di transitare verso le strutture del SSR”*. Si prende atto al riguardo che da ultimo la Cooperativa, per fronteggiare le ulteriori dimissioni di n. 2 infermieri avvenute nell'ultimo mese, con comunicazione in data 2 aprile 2021, ha richiesto l'attivazione del protocollo di Intesa con la Ulss 2, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 306 del 16 Marzo 2021, per l'assegnazione temporanea di 2 infermieri;
- c. quanto ai costi aggiuntivi e al mancato guadagno dedotti dalla Cooperativa, appaiono meritevoli di considerazione unicamente i costi aggiuntivi sia di personale che per l'acquisto di materiali ed attrezzature per la gestione della pandemia, solo in parte coperti dai relativi contributi regionali;
9. in data 11 dicembre 2020 il N.A.S. Carabinieri di Treviso ha eseguito un'ispezione presso la Residenza per anziani di Roncade, dal cui verbale, di cui si prende atto, è risultato quanto segue:
- a. *“nessun ospite è risultato positivo al COVID 19 né ci sono stati decessi;*
- b. *tra gli operatori/ addetti, dal mese di marzo 2020 ad oggi, sono risultati positivi 4 operatori/ addetti, con casi compresi nel periodo ottobre/ novembre 2020, tutti rientrati al lavoro, tali casi sono stati gestiti in conformità alla normativa vigente e con il coordinamento del SISP competente”;*
- c. *“la struttura ha predisposto specifiche procedure- allegato al DVR “protocollo interno di sicurezza aziendale anticontagio COVID- 19” rev 03 del 5.06.202, acquisite in copia, ed è attrezzata per lo svolgimento in autonomia di tamponi rapidi ogni 4 giorni al personale socio-sanitario operante in struttura e ogni 20 giorni al restante personale e agli ospiti”;*

- d. *il personale della struttura (lavoratori e professionisti) sottoscrive periodicamente il modello 028_20 rev.0 del 5.5.2020 del sistema di gestione integrato, con oggetto 'azioni preventive sars Cov2', acquisito in copia";*
10. com'è noto, l'**art. 1218 c.c.** (che si occupa della responsabilità del debitore) **prescrive che "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"**; inoltre ai sensi dell'**art. 1256 c.c.** una obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa **"impossibile"**. L'impossibilità della prestazione deve avere le caratteristiche di cui al combinato disposto degli artt. 1218 e 1256 c.c. ovvero: l'impossibilità deve essere sopravvenuta, dunque palesarsi solo in un momento successivo alla nascita del rapporto obbligatorio; l'impossibilità deve essere oggettiva ed assoluta, ovvero non può essere impossibile solo per un debitore in particolare; l'impossibilità non deve essere imputabile al debitore, cioè causata dal suo comportamento, ma deve dipendere da caso fortuito o da una causa di forza maggiore; l'impossibilità deve essere definitiva ovvero l'adempimento non è possibile neppure in un momento diverso o differito. L'impossibilità della prestazione, ai sensi dell'articolo 1258 c.c., può essere anche solo parziale, quando solo una parte dell'obbligazione non può essere eseguita, e in tal caso l'impossibilità parziale può essere definitiva (quando l'adempimento non è possibile in un momento diverso o differito) o temporanea (quando l'esecuzione potrebbe diventare nuovamente possibile in un momento successivo);
11. il legislatore nazionale ha ritenuto inoltre di intervenire nel contesto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 con una norma ulteriore e 'speciale' rispetto alle predette disposizioni civilistiche: si tratta del **comma 6 bis, dell'articolo 3, del D.L. n. 6/2020**, convertito con modificazioni nella Legge n. 13/2020 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19), inserito dall'art. 91, comma 1, D.L. n. 18/2020, il quale dispone che **"il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti"**. Secondo autorevoli commentatori, da questa norma **"traspare quindi, e ragionevolmente, una finalità non demolitoria dei rapporti contrattuali entrati in crisi in conseguenza della pandemia"** e si chiarisce **"che (anche) il 'rispetto delle misure di contenimento' della pandemia può essere significativo nella logica dell'inadempimento incolpevole"** secondo un criterio di **"equità" "confacente il sociale senso del giusto e dell'equo"** (G.Vertucci, "L'inadempimento delle obbligazioni al tempo del coronavirus: prime riflessioni" in *Crisi d'impresa e Insolvenza*, 23 Aprile 2020). L'art. 1218 c.c. deve essere coordinato altresì con l'**art. 1175 c.c.**, che **impone il reciproco dovere di correttezza e determina ciò che il creditore può pretendere e ciò che il debitore deve eseguire. I principi di correttezza, di buona fede e di solidarietà sociale hanno ispirato la giurisprudenza, che da tempo riconosce nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata della normativa sui contratti l'esistenza di un "dovere di solidarietà" nei rapporti intersoggettivi (art. 2 Cost.). Dal quale la Corte costituzionale ha già, in particolare, desunto "l'esistenza di un principio di inesigibilità come limite alle pretese creditorie" (cfr. sent. n.19-1994). E che, entrando (detto dovere di solidarietà) in sinergia con il canone generale di buona fede oggettiva e correttezza (artt. 1175, 1337, 1359, 1366, 1375 c.c.), all'un tempo gli attribuisce una vis normativa e lo arricchisce di contenuti positivi, inglobanti obblighi anche strumentali di protezione della persona e delle cose della controparte, funzionalizzando così il rapporto obbligatorio alla tutela anche dell'interesse del partner negoziale, nella misura in cui questa non collida con la tutela dell'interesse proprio dell'obligato (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 3362-1989, 2503-91, in tema di fideiussione omnibus; 748, 5531, 6408, 1012-1993);**

alla luce di quanto illustrato in fatto ed in diritto dalla Presidente,

il Consiglio di Amministrazione,

previa approfondita discussione, sentito anche il parere del Direttore, condivide che:

la parte del monte ore non erogata dalla Cooperativa nell'anno 2020 rispetto al Progetto Tecnico (ovvero 4888 ore in meno, pari al 3,3%) e allo standard minimo previsto nel Contratto di transazione (ovvero 2554 ore in meno, pari all'1,8%) va considerato quale inadempimento parziale sopravvenuto, oggettivo ed assoluto, non imputabile alla Cooperativa e definitivo quanto all'anno 2020:

1. l'impossibilità di rispettare il complessivo monte ore del Progetto Tecnico è intervenuta successivamente sia al Contratto di concessione in essere, sia alla stipula del contratto transattivo stipulato in data 31 ottobre 2019, antecedentemente alla dichiarazione da parte del Consiglio dei Ministri dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione del COVID 19 (31 Gennaio 2020) e alla diffusione pandemica dello stesso virus (fine Febbraio inizio Marzo 2020), che hanno comportato la necessità di disporre ed attuare misure riorganizzative dell'assistenza sanitaria e delle strutture socio-sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti, come precedentemente descritte;
2. l'impossibilità è oggettiva ed assoluta: la stessa ha infatti riguardato tutte le strutture residenziali per anziani, a livello nazionale e regionale, e in ogni caso la Cooperativa ha dimostrato di aver messo in atto tutte le attività possibili per garantire l'erogazione del servizio nel rispetto degli standard previsti dalla normativa regionale e per cercare di raggiungere gli standard qualitativi minimi voluti dalla Fondazione e determinati nel contratto di transazione;
3. il parziale inadempimento dell'erogazione del monte ore del Progetto Tecnico, da ritenersi definitivo non essendo più possibile esigere l'adempimento delle ore del Progetto Tecnico previste per l'erogazione del servizio della Residenza per anziani per l'anno 2020, appare per quanto dedotto e comprovato dalla Cooperativa, anche sulla base delle verifiche e delle valutazioni tecniche operate dalle consulenti della Fondazione, non imputabile alla Cooperativa, ma ascrivibile al rispetto delle misure di contenimento della pandemia e alla diffusa carenza di personale socio-sanitario, determinata anche dalla scarsità dell'offerta da parte del sistema formativo universitario, accentuata nell'emergenza per le strutture residenziali per anziani anche del nostro territorio a causa delle procedure di reclutamento avviate dall'Azienda Ulss 2 per il contrasto all'emergenza sanitaria e per la campagna vaccinale, ragion per cui non appare in ogni caso corrispondente ai principi di buona fede e correttezza un'eventuale richiesta di risarcimento economico per il parziale inadempimento tenuto anche conto dei notevoli maggiori costi sostenuti dalla Cooperativa e del mancato guadagno relativo ai due posti tenuti liberi per mettere in sicurezza gli ospiti ed il personale stesso;

tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita l'illustrazione della Presidente,

Vista la Relazione conclusiva sulle attività di verifica della regolare esecuzione della concessione per l'anno 2020 condotta dalle Dott.sse Barbara Ferrario e Sandra Ponta, su incarico della Fondazione;
Esaminate le deduzioni e giustificazioni esposte dalla Cooperativa e la documentazione fornita;

Visto il Contratto di concessione e il Contratto di transazione intercorso;

Visti in particolare gli articoli 1218, 1256, 1258 del Codice civile, nonché l'art. 3 comma 6 bis del D.L. n. 6/2020;

Considerato che:

1. le strutture residenziali per anziani sono stati i luoghi più esposti all'attacco del Covid-19 in tutti i paesi del mondo: si ritiene che la percentuale di decessi correlati al Covid-19 nelle strutture residenziali europee sia mediamente del 40% del totale dei morti avvenuti per il virus. In Italia, in base ai pochi dati a disposizione, i morti per Covid-19 all'interno delle strutture residenziali per anziani sono stati il 24,5-31,7% del totale dei morti complessivi per Covid-19 registrati in Italia; la pandemia ha comportato altresì in tutte le Rsa oggettive difficoltà nella gestione e nel reperimento del personale per coprire i turni, sia per le assenze dovute a malattia, che per la perdita del personale assorbito dal servizio sanitario regionale;
2. nonostante le oggettive difficoltà nel reperire il personale per garantire gli standard previsti nel contratto, la gestione della Residenza per Anziani Città di Roncade ha sempre rispettato lo standard e i criteri previsti dalla Legge Regionale n. 22/2002 per le strutture socio sanitarie ed è risultata sostanzialmente COVID FREE per tutto il periodo emergenziale, non registrando né ricoveri, né decessi per COVID, raggiungendo un risultato che poche altre strutture venete sono riuscite ad eguagliare, tanto da aver avuto un numero di decessi nell'anno 2020 inferiore a quello dell'anno 2019;
3. la Cooperativa ha in ogni caso messo a disposizione nel 2020, su richiesta della Fondazione, n. 265 ore per garantire il servizio pasti a domicilio nel periodo dal 9 marzo al 2 luglio 2020 e n. 111 ore per il progetto di rilevazione dei bisogni sociali, che si è potuto avviare solo nella seconda parte del 2020 ed è tuttora in corso;

DELIBERA

1. Di ritenere, per le motivazioni in premessa, che il parziale inadempimento al monte ore del Progetto Tecnico non è imputabile alla responsabilità della Cooperativa in quanto giustificato in ragione del dovuto rispetto delle misure di contenimento della pandemia e della diffusa situazione di carenza del personale infermieristico e socioassistenziale aggravata dal relativo reclutamento da parte del Servizio Sanitario Regionale, riconoscendo al Gestore di aver cercato comunque di superare le criticità per tutelare la salute degli ospiti in una situazione pandemica straordinaria e di aver quindi sufficientemente assolto per l'anno 2020, per quanto gli è stato oggettivamente possibile, alle obbligazioni derivanti dal Contratto di concessione e dal successivo Contratto di transazione;
2. Di dare riscontro alla richiesta in tal senso pervenuta dalla Cooperativa Promozione Lavoro.

A questo punto, il Cda decide di aggiornare la discussione dei punti seguenti all'ordine del giorno alla seduta del prossimo 14 aprile, già convocata alle ore 18.30. La riunione è pertanto tolta alle ore 20.30 (ventitrenta).

La Presidente
Avv. Simonetta Rubinato



Il Segretario
Dott. Luca Campana

